Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0132(COD)

10.2.2023

EMENDAMENTI
1 - 90

Mandato aggiornato
Jorge Buxadé Villalba
(PE661.979v01-00)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

Proposta di regolamento
(COM(2020)0614 – C9-0131/2020 – 2016/0132(COD))

Emendamento 1
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 1 – considerando 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione. ***Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e per coadiuvarli***	(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e in conformità delle relative norme, è necessario indicare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione.

nelle sfide specifiche che devono affrontare, è altresì necessario registrare nell'Eurodac i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso come categoria distinta, vista l'impossibilità di applicare alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni gli stessi strumenti utilizzati nel caso degli attraversamenti irregolari via terra o via aerea.

Or. en

Emendamento 3
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 2 – considerando 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 bis) È altresì necessario ***introdurre disposizioni*** che ***garantiscano*** il ***funzionamento di tale sistema*** all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	(5 bis) È altresì necessario ***garantire*** che il ***sistema funzioni*** all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[25] e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[26] ***a norma dell'attuale regolamento e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[26 bis], in particolare per quanto riguarda i principi di necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità di cui a tale regolamento. Inoltre, è necessario introdurre disposizioni chiare che consentano alle autorità nazionali designate degli Stati membri e agli organismi dell'Unione che hanno accesso all'Eurodac di vedere solo i dati strettamente pertinenti ai fini dell'esecuzione del loro specifico compito.***
[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle	[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle

frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

[26] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

[26 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 4
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 2 – considerando 5 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(5 ter bis) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896[1 bis] e (UE) 2021/2303[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario che i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegati attraverso squadre per la gestione delle frontiere,**

squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre per il rimpatrio, e i membri delle squadre di sostegno per l'asilo dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("squadre delle agenzie") abbiano accesso all'Eurodac. Su richiesta dello Stato membro che ospita una particolare operazione, i membri delle squadre delle agenzie dovrebbero essere in grado di raccogliere e trasmettere i dati Eurodac pertinenti utilizzando le soluzioni informatiche degli Stati membri.

1 bis ***Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).***

1 ter ***Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 5
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 2 – considerando 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5 quater) ***Analogamente,*** ai fini della ***gestione della migrazione irregolare, è necessario consentire a*** eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali	(5 quater) Ai fini ***dell'assistenza agli Stati membri nel controllo dell'immigrazione irregolare e*** della ***fornitura di statistiche utili ai responsabili delle politiche per incoraggiare l'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti,*** eu-LISA ***dovrebbe essere in grado*** di produrre statistiche

statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";	intersistemiche utilizzando dati provenienti ***dalle pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare*** dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

Or. en

Emendamento 6
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 3 – considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità] e gli Stati membri ("infrastruttura di comunicazione").';	(6) "A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e ***alfanumerici e*** i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità] e gli Stati membri ("infrastruttura di comunicazione").';

Or. en

Emendamento 7
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 5 – considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo ***della migrazione*** irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno ***dell'UE***, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";	(14) "Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo ***dell'immigrazione*** irregolare ***verso l'Unione*** e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno ***dell'Unione***, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti in aggiunta alle domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona."; ***Le autorità nazionali e gli organismi dell'Unione dovrebbero poter vedere solo i dati personali strettamente pertinenti ai fini dell'esecuzione dei loro compiti, anche se i dati sono collegati in sequenza. Ciò non incide sul periodo di conservazione di ciascuna serie di dati.";***

Or. en

Emendamento 8
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 6 – considerando 24 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 24:	***soppresso***
(24 bis) "Ai fini del presente regolamento, si ricorda che una persona dovrebbe essere considerata soggiornante illegalmente nel territorio dello Stato membro di ricollocazione se non presenta domanda di protezione internazionale dopo la ricollocazione oppure non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di	

residenza nello Stato membro di ricollocazione.";

Or. en

Emendamento 9
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 6 – considerando 24 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis bis) Se un cittadino di paese terzo o un apolide che è stato trovato in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro presenta una domanda di protezione internazionale al momento del fermo o in seguito allo stesso, lo Stato membro non dovrebbe essere è dispensato dall'obbligo di rilevare e registrare i dati biometrici di tale persona in conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 10
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 6 – considerando 24 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis ter) Se un cittadino di paese terzo o un apolide che è stato fermato in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna presenta una domanda di protezione internazionale al momento del fermo o in seguito allo stesso, lo Stato membro che effettua il fermo non dovrebbe essere dispensato dall'obbligo di rilevare e registrare i dati biometrici di tale persona in conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 11
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 6 – considerando 24 bis quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis quater) Gli Stati membri dovrebbero riutilizzare i dati biometrici di cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o trovati in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro raccolti nel quadro del presente regolamento ai fini della trasmissione al sistema centrale e al CIR conformemente alle condizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 12
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 6 bis (nuovo) – considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 57:
	(57 bis) Per consentire a eu-LISA di avviare il processo di attuazione per quanto riguarda Eurodac non appena il presente regolamento sarà entrato in vigore, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le risorse finanziarie e umane messe a disposizione ai fini del presente regolamento raggiungano il livello indicato nella scheda finanziaria legislativa della Commissione relativa al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 13
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) concorrere ***all'applicazione del*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;	e) concorrere ***all'identificazione dei movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi reinsediati in conformità al*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 14
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) concorrere alla tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani e all'identificazione e alla protezione dei minori scomparsi;

Or. en

Emendamento 15
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o	g) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o

alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;	alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale ***o nell'archivio comune di dati di identità (CIR)***, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

Or. en

Emendamento 16
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostenere ***gli obiettivi del*** Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;	i) sostenere ***la condivisione delle informazioni con il*** Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;

Or. en

Emendamento 17
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostenere ***gli obiettivi del*** sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.	j) sostenere ***la condivisione delle informazioni con il*** sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 18
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) consentire la produzione di statistiche sulle persone che chiedono protezione internazionale, sulle persone che arrivano a fini di reinsediamento o di ammissione umanitaria e sulle persone cui è stata concessa o rifiutata la protezione internazionale, al fine di sostenere l'elaborazione di politiche in materia di asilo e migrazione dell'Unione basate su dati concreti.

Or. en

Emendamento 19
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento***, dal regolamento*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ***e dal regolamento*** (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] .";	2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento ***e dai regolamenti*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]**,** (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento***], (UE) 2019/818, (UE)*** XXX/XXX ***che modifica il [regolamento VIS] e (UE) 2018/1240***.";

Or. en

Emendamento 20
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana e i diritti fondamentali nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inclusi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'asilo, il diritto al non respingimento e il divieto di tortura o di un trattamento inumano o degradante. A tale riguardo, il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento non comporta alcun tipo di discriminazione.

Or. en

Emendamento 21
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'interesse superiore del minore costituisce la considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento. Ciò comprende l'attuazione delle pertinenti disposizioni e tutele riguardo ai diritti dei minori quando il regolamento è applicato a una persona che dichiara di essere un minore o, a seconda dei casi, a una persona che si abbia motivo di ritenere sia un minore e riguardo alla quale non siano disponibili prove attestanti l'età. In caso di incertezza riguardo all'età del minore, le autorità accordano a tale persona il beneficio del dubbio. In caso di incertezza riguardo

all'età di una persona che ha dichiarato di essere un minore, le autorità accordano a tale persona il beneficio del dubbio. Ciò significa che, se è possibile che la persona abbia meno di 6 anni, le autorità trattano tale persona come tale.

Or. en

Emendamento 22
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Se i dati Eurodac si riferiscono a un minore di età inferiore ai quattordici anni, tali dati sono utilizzati a fini di contrasto, ad eccezione dei fini attinenti alla tratta di minori, solo se vi sono prove supplementari che dimostrano che tali dati sono pertinenti per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Or. en

Emendamento 23
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 9 – articolo 1 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. I minori non sono trattenuti allo scopo di determinare o verificare la loro identità o di rilevarne i dati biometrici, indipendentemente dall'età o dal fatto che siano accompagnati o meno dalla famiglia. È fatto ricorso ad alternative comunitarie non detentive al trattenimento quando si

tratta di minori e delle loro famiglie.

Or. en

Emendamento 24
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 10 – lettera -a (nuova) – articolo 3 –paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
	a bis) "cittadino di un paese terzo o apolide reinsediato": un cittadino di un paese terzo o un apolide il quale, in seguito a una procedura di reinsediamento in conformità del diritto nazionale o del [regolamento (UE) XXX/XXX] [regolamento sul reinsediamento], giunge nel territorio dello Stato membro di reinsediamento;

Or. en

Emendamento 25
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) "CIR": l'archivio comune di dati di identità quale definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818;	p) "CIR": l'archivio comune di dati di identità quale definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818***, che sostituisce il sistema centrale di Eurodac nella misura in cui conserva i dati personali di cui all'articolo 18 di tale regolamento***;

Or. en

Emendamento 26
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 10 – lettera b – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	r bis) "minore": ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni quale definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo.

Or. en

Emendamento 27
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'archivio comune di dati di identità ("CIR") di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;	c) l'archivio comune di dati di identità ("CIR") di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818***, che sostituisce il sistema centrale nella misura in cui conserva i dati personali di cui all'articolo 18 di tale regolamento***;

Or. en

Emendamento 28
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a	2. Il CIR contiene i dati ***personali*** menzionati nell'articolo 12, lettere da a) a f), h) e i), nell'articolo 13, paragrafo 2,

f), h), e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

lettere da a) a f), h), e i), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h), e i), e nell'articolo 14 bis, lettere da a) a f), h), e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

Or. en

Emendamento 29
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.	5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 14 bis, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ***in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi,*** e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

Or. en

Emendamento 30
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 – articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se ***è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese***	6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se ***viene effettuato un confronto automatico in conformità degli articoli 15 e 16*** e si

terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle ***impronte digitali***. ***Se necessario, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26.*** Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di ***dati relativi alle*** impronte digitali ***e all'immagine del volto, o solo con dati relativi all'immagine del volto,*** in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto***. Tuttavia, l'accesso all'Eurodac da parte delle autorità designate degli Stati membri e delle agenzie autorizzate dell'Unione europea è rigorosamente regolamentato, al fine di tutelare efficacemente il diritto dell'interessato alla vita privata e alla protezione dei dati. Per questo motivo l'accesso è, di fatto, limitato nel tempo e circoscritto ai dati pertinenti per lo specifico svolgimento dei loro compiti. Inoltre, in caso di dubbio, un esperto verifica, a norma dell'articolo 26, paragrafi 4, e 5***, il ***risultato di un*** confronto ***automatico effettuato a norma degli articoli 15*** e ***16. Se una serie di dati registrata nell'Eurodac è eliminata, il collegamento esistente a quella serie è anch'esso eliminato automaticamente.*** Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

Or. en

Emendamento 31
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati	1. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale ***o al CIR*** fino all'utilizzazione dei

del confronto.";	risultati del confronto.";

Or. en

Emendamento 32
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 11 bis (nuovo) – articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
	1. Prima dell'inizio dell'utilizzo operativo dell'Eurodac, il quadro di sicurezza per l'ambiente operativo e tecnico dell'Eurodac è adeguatamente aggiornato, in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. eu-LISA è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.";
	[1 bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 33
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il ***sistema centrale di Eurodac*** è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240.	1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il ***componente Eurodac del CIR*** è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240.

Or. en

Emendamento 34
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***11*** del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.	2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo ***20*** del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis del presente regolamento, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento e utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.	Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis del presente regolamento ***in modalità di sola lettura***, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento e utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.
Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo	Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo

3, del regolamento (UE) 2018/1240.	3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Or. en

Emendamento 35
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f),*** le unità nazionali ETIAS hanno accesso ***all'***Eurodac ***e possono consultarlo*** in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.	2. Le unità nazionali ETIAS hanno ***un*** accesso ***temporaneo per consultare l'***Eurodac in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.

Or. en

Emendamento 36
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9 bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.	Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9 bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], le autorità competenti per i visti hanno ***un*** accesso ***temporaneo*** all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.

[1] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 37
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater bis
	Accesso all'Eurodac da parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e delle squadre di sostegno all'asilo
	1. Ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 e all'articolo 16 del regolamento (UE) XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo], i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegati attraverso squadre per la gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre per il rimpatrio, nonché delle squadre di sostegno per l'asilo dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("squadre delle agenzie") possono accedere all'Eurodac per rilevare e trasmettere dati biometrici e alfanumerici conformemente agli articoli 10, paragrafo 3, 12 bis, paragrafo 2, 13, paragrafo 7 e 14 bis, paragrafo 7, del presente regolamento.
	2. I membri delle squadre delle agenzie trattano i dati di cui al paragrafo

	1 solo su richiesta dello Stato membro che ospita l'operazione in questione e conformemente al piano operativo concordato tra tale Stato membro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, a seconda dei casi.
	3. Quando trattano i dati Eurodac, i membri delle squadre delle agenzie agiscono per conto e seguendo le istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, come stabilito nel piano operativo. Si applica il regolamento (UE) 2018/1725, in particolare gli obblighi stabiliti in tale regolamento per quanto riguarda i responsabili del trattamento dei dati. A norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303, ai membri delle squadre di sostegno per l'asilo si applica il regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 38
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 12 – articolo 8 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 ***al fine di*** interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non	A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 ***e pertanto*** interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non

pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";	pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";

Or. en

Emendamento 39
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:	1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale ***e del CIR*** da cui risultano in particolare:

Or. en

Emendamento 40
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***za***);	b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, lettera ***x***);

Or. en

Emendamento 41
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1***, e all'articolo 14 bis, paragrafo 1***;	c) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, ***nella misura in cui tali persone non sono comprese nelle serie di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché*** all'articolo 14, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 42
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 43
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 44
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 45
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 47
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 48
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 49
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 50
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 51
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 52
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) che erano minori all'epoca in cui la serie di dati è stata registrata nell'Eurodac;

Or. en

Emendamento 53
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) il numero di richieste presentate ***per le persone di cui*** all'articolo 31;	m) il numero di richieste presentate ***conformemente*** all'articolo 31;

Or. en

Emendamento 54
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso.	2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso. ***Tutti i dati relativi alle persone sono anonimizzati e la produzione di dati statistici è subordinata a disposizioni sulla possibile rettifica dei dati non corretti.***

Or. en

Emendamento 55
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, ***lettera*** c), eu-LISA	3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, ***lettere*** c***) e h***), eu-LISA

elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.	elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema d'informazione visti, dell'ETIAS e del sistema di ingressi/uscite.

Or. en

Emendamento 56
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e ***degli Stati membri***. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.	Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, ***del Parlamento europeo, degli Stati membri e delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e ***di Europol***. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2. ***Le statistiche intersistemiche non sono utilizzate in relazione agli individui, per consentire la loro identificazione o per negare l'accesso al territorio dell'UE.***

Or. en

Emendamento 57
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro ***e*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].	4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro***, del Parlamento europeo e delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare*** dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol***.

Or. en

Emendamento 58
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi***, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818***.	5. eu-LISA conserva***, per un periodo massimo di cinque anni,*** i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono ***in nessuna circostanza*** l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi.

Or. en

Emendamento 59
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione***,*** ***all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]*** e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati ***di altre*** agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.***";***	6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati ***delle pertinenti*** agenzie del settore "Giustizia e affari interni", ***in particolare dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol,*** se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 60
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 13 – articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Per garantire la precisione dei dati raccolti e la qualità delle statistiche elaborate, la produzione di dati statistici deve essere accompagnata da norme rigorose che impongano agli Stati membri di rettificare i dati non corretti entro termini specifici.

Or. en

Emendamento 61
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 14 – articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, ***durante gli accertamenti di cui*** al ***regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o, se non è stato possibile rilevare i dati biometrici durante gli accertamenti o se il richiedente non vi è stato sottoposto,*** al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***e*** non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici ***e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c)*** a ***p), del presente regolamento al sistema centrale e, se del caso, al CIR in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.***	1. Ciascuno Stato membro procede***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni***:***
	a) al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***;***
	b) al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, se la domanda è presentata a un valico di frontiera o in una zona di transito da una persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.
	Ciascuno Stato membro trasmette, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici ***del richiedente protezione internazionale,*** tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, ***paragrafo 1, del presente regolamento*** al sistema centrale e, se del caso, al CIR***,*** in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 62
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 14 – articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici ***e alfanumerici*** possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri ***formati specificamente*** delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 63
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.***";***	4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 64
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 14 – articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il rilevamento dei dati biometrici dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato, con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per il rilevamento dei dati biometrici dei minori e nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
	I minori sono accompagnati da un familiare adulto, se presente, al momento del rilevamento dei dati biometrici. I minori non accompagnati sono accompagnati da un tutore o un rappresentante o, se non è stato designato un rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale, al momento del rilevamento dei dati biometrici. Questa persona non è il responsabile ufficiale per il rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dal funzionario, né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici.

Or. en

Emendamento 65
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 – articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel sistema centrale e, se del caso, nel	***In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,***

CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati:	nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, sono registrati unicamente i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 66
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;	o) ***la*** data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 67
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 – articolo 12 – comma 1 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base ***agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] o in base*** a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	v) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Emendamento 68
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 – articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Lo Stato membro d'origine che ha concluso che la minaccia per la sicurezza interna, individuata a seguito di un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione), non si applica più, cancella l'indicatore di sicurezza dall'insieme di dati. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla cancellazione dell'indicatore di sicurezza da parte di un altro Stato membro d'origine che ha generato un riscontro positivo (hit) con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1 o all'articolo 14 bis, paragrafo 1, in merito a tale cancellazione. Detti Stati membri d'origine cancellano a loro volta l'indicatore di sicurezza nelle serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 69
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Rilevamento e trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto
	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e

dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni reinsediati al momento del loro arrivo nel suo territorio. Ciascuno Stato membro trasmette tali dati biometrici, insieme agli altri dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE).../..., al sistema centrale.

Se uno Stato membro non rispetta l'obbligo di rilevare tempestivamente i dati biometrici delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo, non è dispensato dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro di reinsediamento provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe, di un cittadino di paese terzo o apolide reinsediato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Or. en

Emendamento 70
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 16 ter (nuovo) – articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Registrazione dei dati
	Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:
	a) dati relativi alle impronte digitali;
	b) immagine del volto;
	c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
	d) cittadinanza o cittadinanze;
	e) luogo e data di nascita;
	f) Stato membro di reinsediamento, luogo e data della registrazione;
	g) sesso;
	h) laddove disponibili, tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e periodo di validità;
	i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
	j) data di rilevamento delle impronte digitali e/o dell'immagine del volto;
	k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
	l) identificativo utente dell'operatore.

Or. en

Emendamento 71
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 17 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede	1. Ciascuno Stato membro procede

tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.	tempestivamente***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

Or. en

Emendamento 72
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:	2. Lo Stato membro interessato trasmette***, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale e, se del caso, al CIR, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 ***che*** non ***siano stati*** respinti:

Or. en

Emendamento 73
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 17 – articolo 13 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX	***soppresso***

[regolamento sugli accertamenti].

Or. en

Emendamento 74
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 17 – articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].	7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici ***e alfanumerici*** possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

Or. en

Emendamento 75
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 17 – articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.	8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 76
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 18 – articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.	1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente***, con modalità attente alla protezione,*** al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 77
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:	2. Lo Stato membro interessato trasmette ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** al sistema centrale e, se del caso, al CIR, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 78
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 18 – articolo 14 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) se del caso, il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 79
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 18 – articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.	6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6***, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite***.

Or. en

Emendamento 80
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 19 – Capo IV bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:	***soppresso***
"CAPO IV bis	*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso

"Articolo 14 bis

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e, se del caso, al CIR quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a) dati relativi alle impronte digitali;

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) data di nascita;

f) luogo di nascita;

g) Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h) sesso;

i) ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

j) se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino

di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

l) data di rilevamento dei dati biometrici;

m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;

n) identificativo utente dell'operatore;

o) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

p) Stato membro di ricollocazione in conformità dell'articolo 14 ter, paragrafo 1;

q) se del caso, il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,

r) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona fermata a causa di

provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce l'Agenzia UE per l'asilo].

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a)

a f) e h).";

Or. en

Emendamento 81
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 20 – articolo 14 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è ***tenuto a ricollocare l'interessato*** a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12***, 13, 14*** o ***14 bis*** del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.	1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è ***determinato*** a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro beneficiario aggiorna le serie di dati registrate a norma dell'articolo 12 o ***13*** del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 82
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 21 (-bis) (nuovo) – articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le finalità indicate nell'articolo 12 bis, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide reinsediato è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale i dati biometrici sono stati rilevati.

Or. en

Emendamento 83
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 21 – lettera b – articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR.";	4. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati ***automaticamente*** dal sistema centrale e, se del caso, dal CIR.";

Or. en

Emendamento 84
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 22 – articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contrassegno ***e blocco*** dei dati	Contrassegno dei dati

Or. en

Emendamento 85
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 22 – articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettera*** a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il	1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettere*** a***) e b***), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, conformemente all'articolo 12 ***o 12 bis*** contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti

contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, ***paragrafo*** 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.	da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, ***paragrafi*** 1 ***e 1 bis***, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, all'articolo 12, lettera b)***, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 86
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 22 – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e***, se del caso,*** dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.	2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR, ***in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2,*** e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e ***[…]*** dal CIR***,*** in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 87
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 22 – articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettere*** a***) e c***), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, ***o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2,*** contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1,*** o ***all'articolo 14 bis***, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.	4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ***lettera*** a), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e, se del caso, nel CIR a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 3 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o ***13***, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

Emendamento 88
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 22 – articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.	5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare**,** conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo**,** sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 89
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 25 – articolo 28 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";	3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali ***competenti*** di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";

Or. en

Emendamento 90
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Punto 26 bis (nuovo) – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) l'articolo 34, paragrafo 1, è così modificato:
	1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'Eurodac. Le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati applicano, per le operazioni congiunte delle autorità di controllo, un modello unico di controllo coordinato, come previsto all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39	+
PPE	Magdalena Adamowicz, François-Xavier Bellamy, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nadine Morano, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Axel Voss, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský
S&D	Elena Yoncheva
RENEW	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache
ID	Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Laura Huhtasaari, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
NI	Milan Uhrík

15	-
S&D	Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Theresa Muigg
VERTS/ALE	Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Ana Miranda, Diana Riba i Giner, Tineke Strik
THE LEFT	Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo
NI	Laura Ferrara

7	0
S&D	Katarina Barley, Delara Burkhardt, Evin Incir, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti